

Regolamento della Consulta Comunale dello Sport



CITTÀ DI LUCCA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 05.04.2016
e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2023



INDICE

- Articolo 1 - OBIETTIVI
- Articolo 2 – FINALITÀ E FUNZIONI
- Articolo 3 - ORGANI DELLA CONSULTA
- Articolo 4 - PRESIDENTE
- Articolo 5 - L'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- Articolo 6 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- Articolo 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- Articolo 8 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Articolo 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Articolo 11 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Articolo 12 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Articolo 13 - FUNZIONI DI SEGRETERIA
- Articolo 14 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
- Articolo 15 - SUCCESSIVE MODIFICHE
- Articolo 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 – OBIETTIVI

1. Il Comune di Lucca riconosce la funzione sociale dello Sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di positivo impiego del tempo libero, riconoscendo lo sport come espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.
2. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 3 dello Statuto, il Comune di Lucca favorisce la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante importanza sociale, economica ed ambientale.
3. A tal fine è istituita la Consulta Comunale dello Sport, con sede nei locali del Castello di Porta San Donato.
4. La Consulta Comunale dello Sport riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni e società sportive presenti sul territorio e si propone di valorizzarne le espressioni associative, al fine di garantire loro il sostegno dell'Amministrazione Comunale.
5. Gli Organi della Consulta dello Sport restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e, in ogni caso, in regime di prorogatio fino alla costituzione dei nuovi. Qualora vengano nominati nel corso del quinquennio amministrativo, avranno la loro scadenza naturale al termine del mandato dell'Amministrazione elettorale.

Articolo 2 – FINALITÀ E FUNZIONI

1. La Consulta Comunale dello Sport è l'organo consultivo di raccordo, partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello sport cittadino ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva e motoria, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili e della terza età, senza distinzione di genere, delle persone con disabilità, delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l'integrazione sociale;
 - b) favorire la pratica sportiva sul territorio proponendo attività e formulando analisi e iniziative su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, l'accesso a tutti i cittadini e la promozione dell'associazionismo sportivo e dei corretti stili di vita;
 - c) promuovere ogni tipo di iniziativa volta a combattere l'uso di sostanze dopanti e anabolizzanti e di sostanze che creino dipendenze e a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso;
 - d) promuovere iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
 - e) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;
 - f) favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad incrementare e sviluppare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantistica;
 - g) cooperare alla raccolta periodica dei dati anche statistici richiesti dall'Amministrazione Comunale in ambito sportivo e collaborare all'aggiornamento del Censimento degli impianti sportivi, palestre private e scolastiche ed impianti adattati del Comune di Lucca;
 - h) collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali, data la forte vocazione turistica del territorio comunale;
 - i) promuovere attività e/o giornate di formazione a supporto delle Associazioni e Società sportive;
 - j) favorire il rapporto tra federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive e mondo della scuola rivolto ad una migliore pianificazione dell'attività di promozione dello sport e dei corretti stili di vita;
 - k) favorire la partecipazione attiva del mondo sportivo alla definizione del programma degli investimenti in relazione alle esigenze dello sport.

Articolo 3 - ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono Organi della Consulta:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea della Consulta;
- c) il Consiglio Direttivo quale Organo rappresentativo ed esecutivo dell'Assemblea.

Articolo 4 – IL PRESIDENTE

1. La presidenza dell'Assemblea della Consulta spetta all' Assessore allo Sport ed in sua assenza ad un suo delegato.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta dello Sport, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta stessa e del Consiglio Direttivo, assicura il collegamento con gli organi istituzionali e può invitare a partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo gli esperti di cui all'art. 5 comma 3) lettera b) e c).

Articolo 5 - L'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta è costituita da:

- a) l'Assessore allo Sport
- b) il Delegato provinciale del CONI;
- c) il Delegato provinciale del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico);
- d) un rappresentante di Sport e Salute S.p.A.;
- e) il Presidente Provinciale o Delegato di ciascuna delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite;
- f) il Presidente o Delegato provinciale di ciascuna delle Federazioni Sportive Paralimpiche che operano sul territorio della Provincia di Lucca;
- g) il Presidente o Delegato di ognuna delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche operanti sul territorio del Comune di Lucca;
- h) un rappresentante degli enti del terzo settore
- i) il rappresentante del Servizio di Medicina dello Sport;
- j) il coordinatore di Educazione motoria, fisica e sportiva presso l'Ufficio Scolastico Provinciale.

2. Ogni componente dell'Assemblea nomina un suo delegato in caso di assenza o impossibilità a partecipare alle sedute.

3. All'Assemblea della Consulta potranno partecipare senza diritto di voto:

- a) il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Sport o suo delegato;
- b) Tecnici e Funzionari dell'Amministrazione Comunale su invito del Presidente;
- c) Consulenti ed Esperti tecnici, previo parere favorevole del Presidente e senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale, potranno partecipare su specifico invito di uno dei componenti l'Assemblea;
- d) Consiglieri Comunali della Commissione Consiliare Sport.

4. Con riferimento alla pubblicazione di un apposito avviso di designazione dei componenti di cui al precedente comma 1), le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche di cui alla precedente lettera g) possono far pervenire domanda di designazione diretta all'ufficio Sport del Comune di Lucca, da compilarsi su un apposito modello in modo da comunicare tutte le generalità del rappresentante designato nell'Assemblea della Consulta. Non saranno prese in considerazione domande incomplete.

5. L'Ufficio Sport del Comune di Lucca provvederà ad esaminare sia le domande di prima designazione pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 4), che quelle di successiva sostituzione dei componenti dell'Assemblea della Consulta, previa verifica della loro completezza:

- a) in particolare la sostituzione dei componenti di cui ai precedenti punti a) ,b), c), d), e), f), i), j) del comma 1), avrà effetto immediato con riferimento alla specifica comunicazione pervenuta;
- b) le domande di sostituzione dei componenti di cui ai precedenti punti g) ed h) del comma 1) avverrà con cadenza annuale e farà riferimento a quanto pervenuto entro il 30 novembre di ogni anno; quelle che risulteranno complete e valide saranno esaminate entro il successivo 31 dicembre e saranno inoltrate, all'Assemblea della Consulta nella prima seduta utile successiva per la loro convalida.

Articolo 6 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta, nella prima seduta, provvede a perfezionare la propria composizione mediante la convalida delle designazioni pervenute con le modalità descritte al precedente articolo 5.
2. Con votazioni a scrutinio segreto e distinte per ciascuna delle categorie sotto riportate, i componenti dell'Assemblea della Consulta, ad esclusione del Presidente, eleggeranno gli otto componenti elettivi del Consiglio Direttivo in loro rappresentanza, indicando un solo nominativo scelto tra i rappresentati delle rispettive categorie, di cui alla lettera g), del precedente articolo 5, comma 1. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra coloro che abbiano riportato più voti. In caso di rinuncia subentrerà il primo dei non eletti.
3. L'Assemblea della Consulta, successivamente alla convalida ed all'indicazione dei componenti di propria rappresentanza nel Consiglio Direttivo di cui al precedente comma, nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'art. 2, formula atti di indirizzo generale che il Consiglio Direttivo potrà tradurre in proposte operative.
4. L'Assemblea riceve il resoconto delle attività del Consiglio Direttivo e, nella convocazione della seduta annuale, condivide con esso il bilancio sulle attività svolte.

Articolo 7 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
2. L'Assemblea della Consulta si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Presidente, oppure su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, ed infine su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea della Consulta.
3. La convocazione dovrà essere inviata con 15 (quindici) giorni di preavviso, con comunicazione tramite mail, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

Articolo 8 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea della Consulta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea della Consulta, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in deliberazione e saranno rinviate alla successiva Assemblea.
3. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
4. L'Assemblea della Consulta, ad eccezione di questioni attinenti a persone, esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
5. Non è ammesso il voto per delega.
6. Le riunioni dell'Assemblea della Consulta sono aperte al pubblico ed ai rappresentanti dell'informazione.
7. Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da 16 componenti; è designato dall'Assemblea della Consulta con le modalità di cui all'art. 6 comma 2 ed è composto da:
 - a) il Presidente, senza diritto di voto;
 - b) il Delegato provinciale del CONI;
 - c) n. 2 componenti in rappresentanza delle categorie di cui al precedente art. 5, comma 1) lettere e) - (Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite);
 - d) il Delegato Provinciale del CIP;
 - e) n.1 rappresentante di Sport e Salute s.p.a.;

- f) n. 8 componenti in rappresentanza delle categorie di cui al precedente art. 5, comma 1) lettera g) di cui n. 4 scelti tra le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che operano in impianti sportivi all'aperto, e n. 4 rappresentanti scelti tra le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che operano in impianti sportivi coperti (palestre ed altre sedi coperte);
 - g) n. 1 rappresentante del servizio di Medicina dello Sport designato dall'Ente di appartenenza;
 - h) n. 1 coordinatore di Educazione motoria, fisica e sportiva presso l'Ufficio Scolastico Provinciale;
2. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. In caso di assenza egli provvederà ad indicare il proprio momentaneo delegato.
 3. Ogni componente del Consiglio Direttivo nomina un suo delegato in caso di assenza o impossibilità a partecipare alle sedute.
 4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Sport o un suo delegato, senza diritto di voto; Tecnici e Funzionari dell'Amministrazione Comunale su invito del Presidente.
 5. Per recedere dal Consiglio Direttivo deve essere data comunicazione scritta al Presidente. La sostituzione del componente verrà effettuata alla prima convocazione utile dell'Assemblea della Consulta.

Articolo 10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo rappresenta di fatto tutti i soggetti appartenenti al mondo dello Sport negli incontri convocati dall'Amministrazione Comunale e costituisce l'organo di collegamento tra l'Assemblea e l'Ente.
2. Raccoglie le istanze e/o le richieste da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche da sottoporre all'Amministrazione Comunale.
3. Sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea della Consulta, elabora proposte non vincolanti da sottoporre all'Amministrazione Comunale.
4. Il Consiglio Direttivo collabora e si confronta con l'Amministrazione Comunale in merito agli eventi organizzati dall'Amministrazione stessa; agli eventi sportivi di particolare rilievo; alla gestione degli impianti sportivi comunali e alle attività sportive loro connesse, e in ordine a specifici e rilevanti provvedimenti adottati dall'Ente in ambito sportivo.
5. Con riferimento alla normativa vigente il Consiglio Direttivo elabora proposte non vincolanti in merito ai regolamenti vigenti o quelli che l'Amministrazione Comunale intendesse adottare in ambito sportivo.
6. Il Consiglio Direttivo informa e aggiorna, tramite mail, l'Assemblea della Consulta sulle tematiche discusse o sulle decisioni prese al tavolo con l'Amministrazione Comunale.
7. Il Consiglio Direttivo elabora il resoconto annuale delle proprie attività da presentare alla seduta annuale dell'Assemblea e condivide con essa il bilancio delle attività svolte.

Articolo 11 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno ed in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 5 dei suoi componenti.
2. La convocazione dovrà essere inviata con 7 (sette) giorni di preavviso, con comunicazione di posta elettronica, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

Articolo 12 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti.
3. Non è ammesso il voto per delega.
4. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota, se previsto, esclusivamente gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte da inserire all'ordine del giorno andranno comunicate via mail all'indirizzo sport@comune.lucca.it entro due giorni dalla data della seduta. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non saranno esaminate e saranno rinviate al successivo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

6. Il Consiglio Direttivo, tranne il caso in cui si tratti di questioni attinenti a persone, esprime i propri pareri con votazione palese a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono aperte al pubblico, ma vi possono assistere i componenti dell'Assemblea della Consulta.
8. Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.
9. Su specifico invito di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Presidente e senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale, potranno partecipare Consulenti ed Esperti tecnici che abbiano uno specifico interesse sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13 - FUNZIONI DI SEGRETERIA

1. Le funzioni di Segreteria e di supporto tecnico-amministrativo dei vari organi della Consulta dello Sport sono svolte da funzionari o dipendenti comunali dell'Ufficio Sport.
2. Tra detto personale di supporto il Dirigente dell'Ufficio Sport individua la figura del Segretario, che assiste alle riunioni degli Organi della Consulta e ne redige il verbale.
3. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e trasmesso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Articolo 14 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. I componenti della Consulta, nell'esercizio delle loro funzioni ordinarie, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborsi spese o remunerazione di alcun tipo.
2. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie le spese per il funzionamento e per le attività della Consulta dello Sport saranno a carico del Bilancio Comunale.
3. L'Ufficio Sport pone in essere tutte le azioni e gli atti amministrativi necessari per la migliore gestione e funzionamento della Consulta dello Sport.

Articolo 15 - SUCCESSIVE MODIFICHE

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali, alle leggi e alle normative regionali in materia di Sport, nonché allo Statuto Comunale.